

Alle Sezioni unite alcune delle questioni problematiche in materia di particolare tenuità del fatto

www.penalecontemporaneo.it, 11 maggio 2015

Informiamo i nostri lettori che la terza Sezione penale della **Corte di cassazione**, con tre distinte ordinanze deliberate, in altrettanti procedimenti, il **7 maggio 2015**, ha rimesso alle **Sezioni unite** della Corte medesima la trattazione di alcuni dei problemi insorti nella fase di prima applicazione del nuovo **art. 131-bis cod. pen.**, introdotto *ex art.* 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e pertinente com'è noto alla **non punibilità** del fatto di **particolare tenuità**.

Alcuni dei temi riguardano in particolare il **giudizio di legittimità**, ma ve n'è almeno uno di **interesse generale**.

Nel procedimento n. 2787/2015, infatti, l'intervento del massimo Collegio è stato sollecitato a proposito del seguente quesito: "se il **concorso formale** di reati escluda l'**applicabilità** dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto in relazione alla previsione di cui all'art. 131-*bis*, comma 3, ultima parte, cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28/2015". La previsione richiamata, quale elemento problematico in punto di ammissibilità dell'applicazione, è quella che definisce **comportamento abituale** - come tale non suscettibile di qualificazione come fatto tenue - il "caso in cui si tratti di **reati che abbiano ad oggetto condotte plurime**, abituali e reiterate".

Varie altre questioni, come accennato, riguardano il **giudizio di legittimità**. La prima concerne tutti i **ricorsi già pendenti** al momento dell'entrata in vigore della riforma, che pongono ovviamente un problema di ammissibilità della **deduzione** del tema nella fase in cui dovrebbe considerarsi chiusa la valutazione del merito della *regiudicanda*. Nel procedimento n. 44571/14 è stato quindi posto il seguente quesito formale: "se in sede di legittimità possa essere dedotta **per la prima volta** la questione dell'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. introdotto con **normativa successiva** alla presentazione del ricorso". Naturalmente, l'eventuale soluzione affermativa del quesito introdurrebbe con immediatezza un secondo problema, di grandissima rilevanza teorica e pratica: "se, in caso di ritenuta ammissibilità della nuova prospettazione in sede di legittimità, rientri nei **poteri della Corte la valutazione di meritevolezza** ai fini dell'applicabilità dell'istituto o debba, in ogni caso, disporsi l'**annullamento con rinvio**", allo scopo di consentire che l'apprezzamento circa il merito della questione sia condotto dalla giurisdizione territoriale. È appena il caso di notare che, nel caso fosse esclusa una "competenza" generalizzata della Cassazione per il vaglio dell'ipotetica tenuità, occorrerebbe fissare condizioni minime per la **selezione dei giudizi** ove il problema assume una apprezzabile concretezza, sempreché non voglia ipotizzarsi un effetto generalizzato di annullamento per tutti i casi in cui venga dedotta l'astratta possibilità di applicazione dell'istituto. Sarà decisiva, in questa prospettiva, anche la determinazione assunta circa il **regime di rilevanza** della fattispecie, e cioè se la questione debba essere esaminata su **deduzione difensiva** o possa se del caso essere esaminata anche **d'ufficio**: il tema compare per altro, come subito si vedrà, solo nel quesito formale relativo al terzo dei procedimenti trattati dalla Sezione.

In particolare, nel giudizio 52394/14, la Corte ha declinato il problema nella specifica prospettiva del rapporto tra "**giudicato sostanziale**" e **sopravvenienze** suscettibili in astratto di influire nel trattamento della singola fattispecie. Infatti, si è posto il quesito "se, a fronte di **ricorso inammissibile** perché manifestamente infondato, sia consentito alla Corte valutare, **anche d'ufficio**, l'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen., introdotto con **normativa successiva** alla presentazione del ricorso".

Pubblicheremo le ordinanze di rimessione non appena saranno depositate. È appena il caso di ricordare ai lettori come non sia detto che i ricorsi vengano effettivamente trattati dalle Sezioni unite, posto che la legge consente al **Primo Presidente** della Cassazione di **restituire** gli atti alla sezione di provenienza quando non ritenga sussistere le condizioni legittimanti la rimessione (art.172 disp. att. cod. proc. pen.). Daremo ovviamente notizia anche dell'eventuale fissazione dei giudizi. (G.L.)